SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____
  e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- è costituita da n°_____fogli intercalari e n°_____fogli allegati;

Cosenza, lì _____

Il Direttore Ufficio Affari Generali e Assicurativi

Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n._____ del _____,ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì _____

Il Direttore Ufficio Affari Generali e Assicurativi

Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente Determinazione

- è divenuta esecutiva in data_____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13 , comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
- è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del_____
- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del_____

Cosenza, lì _____

Il Direttore Ufficio Affari Generali e Assicurativi

Dott. Vincenzo Scoti

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

DETERMINAZIONE

N 00167 DEL 14.02.2020

DEL DIRETTORE DELLA U. O. C. DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO UNICO

OGGETTO: deliberazione del 28 marzo 2017, n°107. Liquidazione competenze Poste Italiane per invii all'estero

Il Direttore della U.O.C. "**DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO UNICO**", Dr. S. De Paola , in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con Deliberazione n. 00295 del 10/09/2019, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Prop.n.221

Il DIRETTORE DELLA U.O.C. DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO UNICO

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera del 28 marzo 2017 n° 107, si affidava, a seguito di procedura selettiva del fornitore svolta sul Me.PA. (rdo 1473864), alla RTI Poste Italiane (mandataria – 92.15%) – Postel (mandante – 7,85%) un servizio di postalizzazione di inviti bonari a pagare l'importo della compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni erogate dal Pronto Soccorso di questa Azienda nell'anno 2012 (codici bianchi e verdi);
- che, più puntualmente, il servizio ricercato consisteva nella stampa degli inviti a regolarizzare, il loro imbustamento e recapito in forma raccomandata, rendicontazione esiti di recapito e pagamento;
- che si stimava un costo di € 130.000,00 oltre IVA a fronte della produzione e dell'invio di circa 31.069 inviti;
- che il servizio veniva aggiudicato e la conseguente spesa di € 144.810,20, IVA compresa, veniva registrata sul conto 502.2.116 del bilancio di esercizio dell'anno 2017;
- che il servizio è stato reso dalle due ditte indicate, ognuna per la propria parte e, cioè, la predisposizione del documento ed il suo imbustamento venivano prese in carico da Postel, mentre la spedizione e le successive fasi rientravano nelle competenze di Poste Italiane s.p.a.;
- che Poste Italiane ha emesso fattura n°8719181159 del 6 giugno 2019 di € 2.157,20 Iva esente per le sole spedizioni destinate all'estero;

Considerato:

- che l'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n°17 del 17 dicembre 2018 ha chiarito che "gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°633, nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuno eseguiti";
- che la richiesta di offerta telematica prevedeva che l'offerta economica fosse espressa in forma di ribasso unico sul valore presunto, null'altro precisando;
- che, inoltre, la medesima offerta rivelava la suddivisione dei compiti e le quote della Rti, e cioè Poste Italiane, mandataria, si incaricava del recapito, con una quota Rti del 92,15%, mentre Postel, mandante, si incaricava della stampa delle richieste di pagamento e del loro imbustamento, per una quota Rti del 7,85%;
- che Poste Italiane ha dato prova di aver effettuato all'estero n°320 invii (raccomandate semplici estero), ulteriori a quelli già effettuati in territorio nazionale, fornendo tardivamente, in data 4 novembre 2019 la relativa distinta SMA individuata con codice identificativo di spedizione n°803027 timbrata e sottoscritta da Poste Italiane –CMP Peschiera Borromeo il 2 agosto 2017, che riporta anche il numero di spedizioni effettuate;
- che tali dati sono verificabili attraverso una distinta di invio per ogni singola raccomandata spedita;
- che, dunque, può asserirsi che il servizio a carico di Poste Italiane sia stato correttamente reso;
- che gli atti citati sono conservati nel relativo fascicolo presso gli uffici della u.o. S.a.p.u. di questa Azienda Ospedaliera.

Valutato:

- che l'offerta economica prevedeva un unico ribasso a fronte di un unico importo di gara per l'intero servizio fornito dalla RTI;
- che, come detto, la concorrente RTI distingueva nelle quote rammentate il valore delle attività di mandataria e mandante;
- che, in virtù di tale suddivisione, la richiesta di pagamento formulata dalla mandataria Poste Italiane rientra nella percentuale (92.15%) di competenza;
- che la pretesa appare congrua rispetto a quanto pattuito ed a tale suddivisione in quote.

Considerato altresì:

- che la fattura in parola è stata emessa in data 6 giugno 2019 e, pertanto, è necessario proporre adeguato atto finalizzato al suo pagamento, essendo il contratto di servizio sottoscritto nell'anno 2017;
- che la disponibilità finanziaria utile alla liquidazione ed il pagamento di tale fattura è intervenuta solo di recente a seguito di una ricognizione delle economie di esercizio effettuata dalla struttura competente e di cui si è preso atto con determina n°122/2020;
- che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. R. n. 11 del 19.03.2004;

Su conforme proposta del responsabile unico del presente procedimento, individuato nel dottor Renato Mazzuca, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/1990 e s.m.i..

DETERMINA

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende ripetuto e confermato:

- di autorizzare il pagamento della fattura n°8719181159 del 6 giugno 2019 di € 2.157,20 Iva esente, a seguito di positiva liquidazione del medesimo documento rilasciata dall'articolazione competente;
- di rammentare che tale somma rientra nell'annotazione di spesa già effettuata sul conto 502.2.116 del bilancio di competenza e nella disponibilità finanziaria della u.o. Servizi amministrativi del presidio unico, giusta delibera direttoriale del 28 marzo 2017, n°107;
- di precisare che tale pagamento si riferisce non all'intero servizio ma alla parte relativa alle competenze della sola mandataria, Poste Italiane, per i servizi effettivamente resi e verificati all'estero;
- di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- di precisare, infine**,** che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11 /2004.

Il Responsabile del Procedimento

_____

Il Direttore della U.O.C.

_____